

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Andrea Baldanza, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato **Componente aggiunto** e del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 17 aprile 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(309) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PORRO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl), FLAVIO FOTI (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl), FABIO BRUNI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl - (nota n. 5489/679 pf 13-14/SP/blp del 1.4.2014).

Visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 1 aprile 2014 nei confronti di:

- Pietro Porro, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Como Srl;
- Flavio Foti, Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Como Srl;
- Fabio Bruni, Consigliere delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società Calcio Como Srl per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali pro-tempore.

Letta la memoria depositata in giudizio nell'interesse di tutti i soggetti deferiti con la quale si assume in via principale che il pagamento di € 33.253,00 effettuato in data 18 febbraio 2014 in realtà sarebbe stato ordinato il giorno precedente e dunque dovrebbe considerarsi come tempestivo. Soggiunge la difesa dei deferiti che il Credito Valtellinese, banca presso la quale il Como Calcio aveva aperto il conto dedicato, avrebbe dichiarato che alla data del 17 febbraio 2014 il conto societario sarebbe stato "ampiamente capiente" e che il tardivo accredito delle somme sarebbe frutto di un "disallineamento di linea occorso nella filiale di Como" della Banca e che pertanto non sarebbe imputabile né alla Società né alla Banca. Chiede il proscioglimento dei deferiti Foti e Bruni in quanto, deferito il Presidente Porro, non si comprenderebbe la necessità di deferire tutti i legali rappresentanti della Società. Insiste quindi la difesa chiedendo il proscioglimento anche sulla base di precedenti degli

organi di giustizia federali e del CONI ed in via subordinata chiede applicarsi l'istituto dell'errore scusabile.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Lorenzo Giua il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Pietro Porro: mesi 3 (tre) di inibizione
- Flavio Foti: mesi 3 (tre) di inibizione
- Fabio Bruni: mesi 3 (tre) di inibizione
- Calcio Como Srl: 1 (un) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale ha ribadito le ragioni già esposte in memoria chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti

Considerato che in punto di fatto risulta confermato che il Calcio Como abbia effettuato i pagamenti dovuti in data 18 febbraio 2014 a nulla valendo la tardiva attestazione del Credito Valtellinese (rilevabile dall'estratto conto depositato in riunione) diretta a precisare che i pagamenti dovevano intendersi effettuati con valuta 17 febbraio 2014.

Ritenuto che non v'è conferma di quanto affermato dal Credito Valtellinese in ordine alla ampia capienza del conto del Calcio Como alla data del 17 febbraio 2014 visto che proprio in quella data pervennero bonifici in favore della Società che permisero la parziale corresponsione degli emolumenti in data 17 febbraio 2014, mentre un bonifico di importo pressoché corrispondente a quello dei pagamenti eseguiti tardivamente venne accreditato soltanto il 18 febbraio 2014; pertanto il completamento delle operazioni avvenne solo in tale ultima data.

Valutato che il "disallineamento di linea" occorso in Banca, assunto come scusante per il tardivo pagamento, non è stato in alcun modo comprovato e rimane dunque come un mero assunto indimostrato.

Considerato che la giurisprudenza menzionata non può essere applicata alla presente fattispecie trattandosi di tutti casi che devono essere valutati autonomamente l'uno dall'altro e che dunque non possono essere presi in considerazione.

Ritenuto che il termine del 17 febbraio 2014 non risulta rispettato anche se per un solo giorno e che tale inadempimento va ascritto non ad uno solo ma a tutti i legali rappresentanti della Società abilitati ad intervenire al riguardo, sicché va rigettata la specifica eccezione formulata al riguardo.

Considerato che la inadempienza dei legali rappresentanti del Calcio Como provoca necessariamente la responsabilità diretta del Calcio Como

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- Pietro Porro: mesi 3 (tre) di inibizione
- Flavio Foti: mesi 3 (tre) di inibizione
- Fabio Bruni: mesi 3 (tre) di inibizione
- Calcio Como Srl: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 5175/642 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014).

(285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 5176/643 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014).

(286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 5177/644 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014).

(315) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 5552/442 pf 13-14/AM/ma del 2.4.2014).

Visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 marzo 2014 nei confronti di:

- Duilio Petrarca, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Isernia Football Club per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 7.500,00 in favore del calciatore Carmine Guglielmi, sulla base di quanto disposto dalla CAE della F.I.G.C.-L.N.D. con provvedimento del 13.1.2014, prot. 76/CAE 2013-2014, comunicato in data 14.1.2014 a mezzo raccomandata inviata presso l'indirizzo indicato nell'Organigramma depositato dalla medesima Società al Dipartimento Interregionale in data 13.11.2014;
- la Società ASD Isernia Football Club per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante.

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 marzo 2014 nei confronti di:

- Duilio Petrarca, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Isernia Football Club per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 4.000,00 in favore del calciatore Danilo Fusaro, sulla base di quanto disposto dalla CAE della F.I.G.C.-L.N.D. con provvedimento del 13.1.2014, prot. 77/CAE 2013-2014, comunicato in data 14.1.2014 a mezzo raccomandata inviata presso l'indirizzo indicato nell'Organigramma depositato dalla medesima Società al Dipartimento Interregionale in data 13.11.2014;
- la Società ASD Isernia Football Club per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante.

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 marzo 2014 nei confronti di:

- Duilio Petrarca, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Isernia Football Club per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, in relazione all'art. 94

ter, comma 11, delle NOIF, ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 5.000,00 in favore del calciatore Vincenzo Capuozzo, sulla base di quanto disposto dalla CAE della F.I.G.C.-L.N.D. con provvedimento del 13.1.2014, prot. 75/CAE 2013-2014, comunicato in data 14.1.2014 a mezzo raccomandata inviata presso l'indirizzo indicato nell'Organigramma depositato dalla medesima Società al Dipartimento Interregionale in data 13.11.2014;

- la Società ASD Isernia Football Club per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante.

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 2 aprile 2014 nei confronti di:

- Duilio Petrarca, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Isernia Football Club per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 4.300,00 in favore del calciatore Giuseppe Calabrese, sulla base di quanto disposto dalla CAE della F.I.G.C.-L.N.D. con provvedimento del 21.11.2013, prot. 2089/CAE, comunicato in data 5.2.2014 a mezzo fax;

- la Società ASD Isernia Football Club per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante.

Riuniti preliminarmente i quattro deferimenti su richiesta della Procura federale.

Preso atto che nessuna difesa è stata depositata dai soggetti deferiti che non sono nemmeno comparsi all'odierna riunione.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Enrico Liberati, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Duilio Petrarca: 24 (ventiquattro) mesi di inibizione;
- per la Società ASD Isernia Football Club: 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00).

Rilevato che in effetti, a seguito delle decisioni della Commissione Accordi Economici del 21 novembre 2013 e del 14 gennaio 2014, comunicate alla Società soccombente, non si è avuto alcun cenno di adesione alle stesse.

Valutato che il termine di trenta giorni assegnato alla Società per l'adempimento è trascorso inutilmente e che, comunque, neppure successivamente è intervenuto il pagamento di quanto dovuto.

Considerato che l'oggetto dell'inadempimento è sempre lo stesso (mancato pagamento somme a giocatori) e che, pertanto, anche alla luce della nota giurisprudenza formatasi dinanzi alla Corte di Giustizia federale, può applicarsi alla presente fattispecie il principio della continuazione (escluso in caso di inadempienze di diverso tipo) ai fini della determinazione della sanzione.

Riconosciuta la responsabilità del Presidente e, per l'effetto, della Società per responsabilità diretta, appare equo determinare la sanzione nei confronti del Presidente a mesi 9 (nove) di inibizione e nei confronti della Società alla penalizzazione di punti 2 (due)

in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ad un'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni nei confronti di:

- Duilio Petrarca: inibizione per mesi 9 (nove);
- ASD Isernia Football Club: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

(292) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 5303/646 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014).

(293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 5304/647 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014).

(294) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 5305/648 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014).

(295) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 5302/645 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014).

La Procura federale, esaminati gli esposti trasmessi dalla Lega Nazionale Dilettanti ed a conclusione delle relative indagini, con quattro provvedimenti n. 5303/646, n. 5304/647, n. 5302/645 e n. 5305/648 datati 25 marzo 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Salvatore Manna, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1934 (matricola 61766), attualmente militante nel Campionato di calcio Serie D, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all'art. 8, commi 9 e 15, del CGS per avere omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in favore degli allenatori Mario Pietropinto (n. 5303/646 e n. 5304/647), Vincenzo Bruno (n. 5305/648) e Vincenzo Di Maio (n. 5302/645).

A titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, con i medesimi atti la Procura ha deferito anche la Società USD Cavese 1919, cui risulta contestata anche la recidiva ex art. 21 CGS, per avere ricevuto nella corrente stagione sportiva da questa CDN sanzioni disciplinari per fattispecie analoghe a quella odierna.

Nel corso della riunione del 17 aprile 2014, nell'assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura, previa richiesta di riunione dei procedimenti per connessione soggettiva ed oggettiva, riportatosi agli atti di deferimento, ha concluso per il loro accoglimento e l'irrogazione della sanzione della inibizione di anni 2 (due) nei confronti di Salvatore Manna e della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione 2013/2014 nel campionato di competenza, oltre all'ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00) per la Società.

Preliminarmente la Commissione, rilevato che trattasi di deferimenti promossi nei confronti del medesimo soggetto per la violazione della medesima disposizione normativa, dispone la loro riunione.

Nel merito i deferimenti sono fondati e vanno accolti.

Gli addebiti mossi alla Società ed al suo Presidente trovano riscontro nelle Norme del CGS concernenti i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali. Nei quattro casi in esame, infatti, nel previsto termine di trenta giorni dalla notifica dei lodi sotto riportati, la Società non ha provveduto a corrispondere le somme di denaro dovute ai propri allenatori in forza di regolari accordi economici vigenti per le stagioni sportive 2011/2012 (deferimento n. 5304/647) e 2012/2013 (n. 5303/646, n. 5302/645 e n. 5305/648).

In particolare, è stato omesso il pagamento delle seguenti somme:

- € 9.026,08 in favore di Pietropinto Mario, come da lodo dell'11.1.2014 (C.U. n. 2 dell'11.1.2014);
- € 14.438,48 in favore di Pietropinto Mario, come da lodo dell'11.1.2014 (C.U. n. 2 dell'11.1.2014);
- € 6.437,78 in favore di Bruno Vincenzo, come da lodo dell'11.1.2014 (C.U. n. 2 dell'11.1.2014);
- € 5.123,00 in favore di Di Maio Vincenzo, come da lodo dell'11.1.2014 (C.U. n. 2 dell'11.1.2014).

Tutti i lodi risultano comunicati con raccomandate del 20.1.2014 recapitate il 7.2.2014, oltre che a mezzo di separati fax dell'11.2.2014 con note in pari data del Segretario del Dipartimento Interregionale.

Ciò nonostante la Società non ha dato esecuzione a quanto previsto dai provvedimenti.

L'aver omesso la corresponsione di quanto dovuto ai propri allenatori concretizza illecito disciplinare, consistente nell'inadempimento di obblighi positivi; l'illecito è ascrivibile al Presidente e Legale rappresentante del sodalizio per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società stessa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Rilevato che le circostanze contestate sono supportate dalla documentazione in atti, di talché i fatti ascritti risultano incontrovertibilmente provati e che le sanzioni da adottare da un lato vanno determinate con equa attenuazione (in presenza di una pluralità di violazioni della medesima natura) del criterio del cumulo materiale, e dall'altro lato vanno aumentate a norma di quanto previsto dall'art. 21, comma 1, CGS per effetto della contestata recidiva, risultando congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di anni 1 (uno) per Salvatore Manna;
- penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per l'USD Cavese 1919.

(280) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO DALL'OCO (Arbitro effettivo Sezione AIA Finale Emilia) - (nota n. 5026/248 pf 13-14/AM/ma del 13.3.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 18.03.2014, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- Giacomo Dall'Oco, arbitro effettivo della Sezione AIA di Finale Emilia, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle Norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1 CGS e dell'art. 40, comma 1, 2 e 3 lett. a) e h) del Regolamento A.I.A. *“perché, nel redigere il rapporto relativo alla gara Fimauto Valpolicella – Napoli Calcio Femminile del 12.10.2013, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di Serie A femminile, segnatamente in merito all'episodio accaduto al rientro negli spogliatoi al termine della frazione di gioco e al comportamento del Sig. Raffaele Riccio, Presidente e dirigente accompagnatore, in occasione della gara, del Napoli Calcio Femminile, nell'esercizio del “potere (rectius: dovere) referendario” di cui all'art. 40, co. 3 lett. h), riportava comportamenti mai tenuti ed espressioni mai pronunciate dal dirigente partenopeo, causando allo stesso l'irrogazione dell'ingiusta sanzione definitiva di otto mesi e mezzo di inibizione”*.

In particolare, il Sig. Dall'Oco nel proprio referto di gara imputava al Sig. Raffaele Riccio – dirigente partenopeo – di essere entrato nella spogliatoio riservato alla terna arbitrale, e di aver insultato – con frasi sconvenienti e volgari – esso arbitro e gli assistenti di linea. Riferiva, inoltre, di essere stato costretto a chiedere l'intervento dei dirigenti della squadra ospitante (Fimauto Valpolicella) addetti al servizio di forza pubblica affinché prelevassero il Sig. Riccio, che continuava a inveire contro tutti.

A sostegno del deferimento la Procura ha depositato numerose deposizioni testimoniali, oltre al referto arbitrale e alle decisioni degli organi di Giustizia irrogative – proprio sulla base di quel referto – di sanzioni a carico del Riccio.

La difesa del deferito

Il Sig. Dall'Oco ha fatto pervenire breve memoria difensiva, con la quale ha ribadito la piena corrispondenza tra quanto accaduto e quanto refertato, sostenendo in particolare che:

- il Riccio si trovasse già all'interno dello spogliatoio al momento del rientro alla fine della prima frazione di gioco;
- le parole offensive riportate in referto sarebbero state pronunciate – all'interno dello spogliatoio – dal Riccio alla sola presenza di esso Dall'Oco, e non udite dagli assistenti di linea e dagli altri soggetti interrogati dalla Procura, i quali sarebbero rientrati nello spogliatoio qualche istante più tardi;

Alla riunione odierna

- il rappresentante della Procura federale Avv. Liberati ha concluso per l'affermazione della responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi 9 (nove).

Il deferito non è comparso.

I motivi della decisione

Il deferimento non è fondato.

1.- L'Ordinamento federale non reca alcuna norma in materia di preclusioni processuali discendenti dalla esistenza di un giudicato, sì che l'applicazione di questo fondamentale

principio di diritto deve essere regolata e modulata secondo i principi generali sostanzialmente comuni a tutti gli ordinamenti.

Orbene - e proprio alla stregua di tali principi – è ragionevole sostenere che, all’esito della conclusione del procedimento disciplinare a carico del dirigente della Società Napoli Calcio femminile Riccio in ordine al comportamento di quest’ultimo, si sia formato un giudicato opponibile da tutti i soggetti dell’Ordinamento (ancorché non parti effettive del relativo procedimento).

In assenza, insomma, di una previa revocazione della decisione che ha accertato che il dirigente del Napoli fu autore della condotta che la Procura ritiene ora falsamente refertata dall’arbitro, la permanenza di tale originaria decisione varrebbe a precludere ogni ulteriore accertamento con essa incompatibile.

2.- Sotto altro profilo – non meno rilevante – devesi osservare come, nella specie, non si rinvergono le speciali circostanze (la esistenza “*prevalente*” di altri atti, muniti di fede privilegiata, che lo smentiscano; la contraddittorietà intrinseca dell’atto medesimo; il fatto notorio) idonee a privare il referto arbitrale in questione della fede privilegiata di cui esso generalmente gode ex art. 35 comma 1.1 CGS.

A questo riguardo, devesi, in particolare, osservare come le dichiarazioni rese a seguito di convocazione da parte degli assistenti di linea (e che sembrano discostarsi dalla ricostruzione fattuale operata dall’arbitro) non rientrano tra gli atti ufficiali muniti di fede privilegiata ai sensi della norma citata.

3.- Da ultimo occorre considerare come – anche a voler ritenere che, allorché il procedimento investa direttamente l’estensore di un atto a fede privilegiata e abbia a oggetto la sua presunta falsità, tale fede privilegiata possa risultare logicamente attenuata, e, quindi, superabile dalla sussistenza di prove, di rango minore, ma univoche e concordanti – tali prove non sono rinvenibili nella specie.

Gli è, infatti, che la diversa ricostruzione dei fatti fornita dagli assistenti di linea (gli unici soggetti presenti nel relativo frangente) non appare sufficientemente plausibile ed esaustiva per superare quanto refertato dall’arbitro.

Anzitutto, entrambi gli assistenti (uno dei quali, peraltro, risponde alla relativa convocazione solo all’esito di numerosi inviti) rendono dichiarazioni obiettivamente non molto attendibili: (i) riferendo che il dirigente del Napoli che, nell’intervallo di gioco, aveva fatto indebito ingresso nello spogliatoio dell’arbitro per protestare, avrebbe, tuttavia, mantenuto una condotta educata (è evidente la contraddizione tra la dedotta pacatezza della interlocuzione e la incontestabile “*violenza*” della iniziativa che l’aveva originata) (ii) offrendo due ricostruzioni diverse in ordine ai motivi della protesta: la espulsione di una giocatrice (Marcomini); il mancato rispetto delle segnalazioni di essi assistenti (Rouchdel).

Inoltre appare decisiva la circostanza che entrambi gli assistenti – pur dichiarando di essere stati presenti dall’inizio al termine dell’episodio in questione – non escludono categoricamente che il dirigente avrebbe pronunciato le frasi offensive refertate dall’arbitro (considerata la gravità delle frasi contestate e la presenza ai fatti da essi affermata, era da attendersi, sul punto, affermazioni del tutto chiarificatrici), ma si limitano a dichiarare di non aver “*udito*”, rendendo con ciò plausibile quanto riferito dall’arbitro in ordine al fatto che la frase in questione fu pronunciata allorché i due assistenti non erano ancora sopraggiunti.

P.Q.M.

proscioglie Giacomo Dall’Oco dalle incolpazioni a esso contestate.

(281) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAULO FERNANDO FARIA (Calciatore), ENZO DOLCI (Dirigente della Società ASD Real Torgianese), ALESSIO ERCOLANONI (Dirigente della Società ASD Real Torgianese), Società ASD REAL TORGIANESE - (nota n. 5119/513 pf 13-14/SP/ac del 18.3.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 18.03.2014, il Procuratore federale ha deferito avanti a questa Commissione:

- il calciatore Paulo Fernando Faria per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle Norme in materia di tesseramento, *“per aver disputato nella corrente stagione sportiva cinque gare nelle file della Società Real Torgianese valevoli per il di Campionato serie B girone D senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta Società”*;
- il Sig. Enzo Dolci per rispondere della violazione di cui agli art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle Norme in materia di tesseramento, *“per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara ASD L'Acquedotto C5 – ASD Real Torgianese del 12/10/2013 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le Norme vigenti, malgrado il calciatore Faria Paulo Fernando non ne avesse titolo”*;
- il Sig. Alessio Ercolanoni per rispondere della violazione di cui agli art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle Norme in materia di tesseramento, *“per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte delle gare ASD Elmas - ASD Real Torgianese del 19/10/2013, ASD Real Torgianese – Sporting Lodigiani C5 del 09/11/2013, Nursia Calcio a 5 - ASD Real Torgianese del 16/11/2013 e ASD Real Torgianese – Virtus Fondi Calcio a 5 del 30/11/2013 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le Norme vigenti, malgrado il calciatore Faria Paulo Fernando non ne avesse titolo”*;
- la Società Real Torgianese, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva - ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 CGS - delle violazioni ascritte al proprio dirigente con delega di rappresentanza, a un proprio tesserato, nonché a un soggetto (il calciatore) che aveva comunque svolto attività nell'interesse di essa Società (art. 1, comma 5 CGS).

Alla riunione odierna:

- il rappresentante della Procura federale Avv. Liberati ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
- Paulo Fernando Faria: squalifica per 5 (cinque) giornate;
- Enzo Dolci: inibizione per mesi 1 (uno);
- Alessio Ercolanoni: inibizione per mesi 3 (tre);
- ASD Real Torgianese: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) e punti 5 (cinque) di penalizzazione.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

1.- Le circostanze addebitate dalla Procura ai soggetti deferiti trovano puntuale e inequivoco riscontro nei documenti in atti, dai quali si evince come il calciatore Paulo Fernando Faria abbia preso parte - nella corrente stagione sportiva - a n. 5 gare nelle fila della ASD Real Torgianese, pur non risultando per essa tesserato.

Il nominativo del calciatore deferito compare, invero, in ciascuna delle distinte dei calciatori partecipanti agli incontri richiamati nell'atto di deferimento (ASD L'Acquedotto C5 – ASD Real Torgianese del 12.10.2013; ASD Elmas – ASD Real Torgianese del 19.10.2013; ASD Real Torgianese – Sporting Lodigiani C5 del 09.11.2013; Nursia Calcio a 5 – ASD Real Torgianese del 16.11.2013; ASD Real Torgianese – Virtus Fondi Calcio a 5 del 30.11.2013).

Nessuna contestazione è stata proposta dai deferiti, che non hanno depositato difese scritte, né sono comparsi alla odierna riunione del 16.04.2014.

La assenza di regolare tesseramento attribuisce rilievo disciplinare tanto alla condotta dei dirigenti, che hanno espressamente dichiarato la ricorrenza di un requisito (regolare tesseramento) affatto insussistente, quanto a quella del calciatore, che ha partecipato alle gare.

2.- Con riferimento alle posizioni dei dirigenti - considerato anche che, dagli atti, risulta che la richiesta di tesseramento era stata presentata, ancorché incompleta, e mai integrata – devesi rilevare, da un lato, come il comportamento dei medesimi risulti temperato dal fatto che una richiesta di tesseramento era stata comunque anteriormente presentata, dall'altro, come la condotta del Dolci - che ha sottoscritto una sola distinta (la prima) - risulti certamente meno grave, anche sul piano della intensità della colpa, e della (non) reiterazione dei comportamenti illeciti.

3.- Quanto al calciatore, devesi, anzitutto, rilevare come la sua condizione - all'atto della condotta – di “*non tesserato*” non valga a esimerlo da responsabilità, atteso che – ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5 CGS – sono tenuti all'osservanza delle Norme federali tutti coloro che – ancorché non formalmente tesserati – svolgano qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una Società, o, comunque, rilevante per l'ordinamento federale.

Sotto altro profilo – e in funzione obiettivamente attenuante – assume, per contro, rilievo la presentazione della richiesta di tesseramento che rende meno “*abusiva*” la condotta conseguente, quantomeno sotto il profilo dell'intensità dell'elemento psicologico.

4.- Alla affermazione di responsabilità dei deferiti consegue la responsabilità della ASD Torgianese: diretta (ex art. 4 comma 1 GCS) per la condotta del dirigente Dolci in quanto rappresentante della stessa, oggettiva (ex art. 4 comma 2 GCS) per il comportamento del dirigente Ercolanoni, e del Faria.

Alla stregua, infine, di quanto previsto agli artt. 5 comma 6, lett. a) - b) - e d), CGS, sanzioni eque appaiono quelle indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate, e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- Paulo Fernando Faria: squalifica per 5 (cinque) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- Enzo Dolci: inibizione per mesi 1 (uno);
- Alessio Ercolanoni: inibizione per mesi 5 (cinque);

- ASD Real Torgianese: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) e punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 23 aprile 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete